



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"OPEN CANOE - OPEN MIND"

Titolo I - Denominazione, sede, durata

ART. 1 - Denominazione

L'Associazione Open Canoe - Open Mind diventa, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "OPEN CANOE - OPEN MIND", il quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

Per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsto dalla L. n. 383/2000, e con decorrenza dall'efficacia dell'iscrizione medesima, la denominazione diventerà "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OPEN CANOE - OPEN MIND" o "OPEN CANOE - OPEN MIND APS". L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.Lgs. n. 117/2017, e con decorrenza dall'efficacia dell'iscrizione medesima, l'Associazione

acquisterà la personalità giuridica e la denominazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo "ETS", divenendo, così: "OPEN CANOE - OPEN MIND APS ETS".

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in via Belvedere, 59 presso Aquafit 2.0, nel Comune di Casale sul Sile (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II - Efficacia ed interpretazione dello Statuto

ART. 4 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del codice civile, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 5 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e gli organi sociali; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 6 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile.

Titolo III - Finalità ed attività esercitata

ART. 7 - Finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo spirito e l'attività dell'Associazione sono conformi ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere e favorire la conoscenza e la comprensione dell'ambiente naturale nonché la sensibilizzazione nei confronti del patrimonio ambientale e paesaggistico.

ART. 8 - Attività

Per realizzare dette finalità, l'Associazione intende svolgere - in favore dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati (nella persona del Presidente o suo delegato), di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - attività aventi ad oggetto:

- educazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d, D.Lgs. n. 117/2017);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali - con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, co. 1, lett. e, D.Lgs. n. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. f, D.Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/17 (art. 5, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5, co. 1, lett. k, D.Lgs. n. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co. 1, lett. t, D.Lgs. n. 117/2017); il tutto mediante la realizzazione di azioni miranti alla educazione e salvaguardia ambientale e paesaggistica, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

A.la pratica della canoa canadese, l'escursionismo, lo sci-escursionismo e qualsiasi altra attività propedeutica alla fruizione dell'ambiente stesso, anche mediante l'organizzazione di escursioni guidate ed attività di approfondimento;

B.l'organizzazione di convegni, corsi, incontri e raduni;

C.la promozione della pubblicazione di guide, cartoguide, monografie, studi e ricerche;

D.la promozione e l'organizzazione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra previste, in via meramente secondaria e strumentale alle medesime. Le eventuali attività diverse saranno individuate mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Titolo IV - Gli associati

ART. 9 - Ammissione dei nuovi associati

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche ed altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nella persona del Presidente o suo delegato, con diritto ad un voto per ogni Associazione) a condizione che il loro numero non superi il



cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, senza distinzione di età, genere, nazionalità, razza, lingua, credo religioso, orientamento politico, condizioni personali e sociali.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta dell'interessato, nella quale il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. La deliberazione è annotata nel libro degli associati e comunicata all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Entro il medesimo termine, in caso di rigetto della domanda, l'organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato, motivandola. Nell'ipotesi di mancata comunicazione nell'indicato termine di trenta giorni, la domanda si intende accolta. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Per gli aspiranti associati minori, incapaci o inabilitati ad agire la domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale o controfirmata dal curatore.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo quanto

stabilito dall'art. 12 dello Statuto.

Sono previste due categorie di associati:

- a) soci ordinari: sono coloro che versano la quota associativa annuale;
- b) soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Potranno far parte dell'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, co. 3, D.Lgs. 117/17.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 10 - Diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono, in ogni caso, vietati, i rimborsi spese di tipo forfetario;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto ad un voto;

- prendere visione del progetto di bilancio, nei termini specificati all'art. 26 dello Statuto, nonché consultare i verbali ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata al Consiglio di Amministrazione, il quale deve metterli a disposizione del richiedente entro i successivi quindici giorni. La consultazione potrà avvenire esclusivamente nel luogo in cui la documentazione si trova custodita e l'associato non potrà asportare, anche in via temporanea, alcun documento. L'associato potrà ottenere a proprie spese estratti o copie dei documenti esaminati, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione e degli altri associati; l'associato potrà servirsi della documentazione ricevuta solo nei rapporti con l'Associazione e con i componenti degli Organi sociali.

- gli ETS associati potranno candidarsi e votare nella persona del Presidente o suo delegato, con diritto ad un voto per ogni Associazione.

ART. 11 - Doveri degli associati

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività al fine del perseguimento degli obiettivi dell'Associazione in modo personale e gratuito, senza

fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione; il recesso ha efficacia allo scadere dell'anno in corso.

L'associato può essere escluso dall'Associazione se contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero pone in essere comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Si perde altresì la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il primo giorno del mese di marzo di ogni anno sociale. Il Consiglio di Amministrazione, trascorsa tale data, potrà procedere alla formalizzazione della decadenza del socio dall'Associazione, con effetto immediato.

L'associato escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei modi e nei termini previsti dall'art. 24 c.c.



I soggetti che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione medesima.

Titolo V - Gli organi sociali

ART. 13 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Organo di controllo, ove ricorrano i presupposti di legge;
- Organo di revisione, ove ricorrano i presupposti di legge.

Capo I - L'Assemblea

ART. 14 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail, posta elettronica certificata o altre forme di messaggistica autorizzate dall'associato; copia dell'avviso viene altresì affissa nella sede dell'Associazione nei

quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera l'importo della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- può demandare al Consiglio di Amministrazione alcune delle suddette funzioni.

ART. 16 - Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe, qualora il numero dei soci sia inferiore o uguale a cinquecento; di cinque deleghe se il numero degli associati è superiore a cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nel caso di associato minore, incapace o inabilitato, il voto è espresso dal legale rappresentante o con le modalità d'integrazione dell'espressione



della volontà previste dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

ART. 17 - Verbalizzazione

Delle riunioni, discussioni e deliberazioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Capo II - Il Consiglio di Amministrazione

ART. 18 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero dispari da tre a sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati consecutivi. L'associato che abbia fatto parte del Consiglio di Amministrazione per due mandati consecutivi, non potrà essere rieletto per un terzo mandato

consecutivo; egli potrà essere nuovamente eletto a decorrere dal mandato immediatamente successivo a quest'ultimo.

Si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter c.c.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario ovvero quando almeno due membri lo richiedano.

L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, nel caso sia composto da soli 3 membri è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo e preventivo.

Capo III - Il Presidente

ART. 19 - Poteri, nomina e compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Entro tre mesi dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del

Consiglio di Amministrazione. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente, eletto in seno al Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo IV - L'Organo di controllo

ART. 20 - Nomina, funzionamento e compiti dell'Organo di controllo
Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

- esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo di controllo è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Tuttavia, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto, sia già stato nominato l'Organo di revisione l'attività di revisione prevista dal periodo precedente è esercitata da quest'ultimo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Capo V - L'Organo di revisione legale dei conti

ART. 21 - Nomina dell'Organo di revisione

Qualora vengano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, l'Assemblea nomina l'Organo di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 31, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017, costituito da un revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

Titolo VI - Risorse, patrimonio e bilancio

ART. 22 - Risorse economiche e finanziarie

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni, lasciti testamentari ed altre erogazioni liberali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - Patrimonio iniziale

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione compreso ogni suo eventuale incremento o adeguamento richiesto dall'Autorità competente;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

ed obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto,

di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate e capitale a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori o altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 16.

In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e con le modalità di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea medesima.

ART. 26 - Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio sono redatti in conformità agli artt. 13 e 87, D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 13, D. Lgs. 117/17, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il progetto di bilancio deve rimanere depositato nella sede dell'Associazione per i quindici giorni antecedenti la data

dell'Assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione concordando con il Presidente del Consiglio di Amministrazione il giorno e l'ora per l'accesso alla sede.

Il Consiglio di Amministrazione documenta, nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse previste dell'art. 8, ultimo capoverso, eventualmente svolte.

Il Consiglio di Amministrazione ne cura il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 27 - Bilancio sociale

E' redatto dal Consiglio di Amministrazione nei casi e nei modi previsti dall'art. 14, D.Lgs. n. 117/2017; il medesimo Organo cura gli adempimenti di cui alla citata norma, ove ne ricorrano i presupposti.

Titolo VII - Personale retribuito e volontari

ART. 28 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro retribuito nei casi e nei limiti previsti dall'art. 36, D.Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 30 - Assicurazione dei volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. n. 117/2017.

Titolo VIII - Disposizioni finali e norme transitorie

ART. 31 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo

dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sottoscrivono i membri del Consiglio di Amministrazione:

Enrico Martin - Presidente

Richard Zennaro - Vicepresidente

Paolo Scibola - Consigliere



